



Comune di Alfonsine

**Area: Servizi Generali**

**Responsabile: Silvia Rastelli**

Id. 416829

Fascicolo n. 2014/V 1 1/000004

---

## **D E T E R M I N A Z I O N E   N . 1 4 0   d e l   2 9 / 0 7 / 2 0 1 4**

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

---

**OGGETTO: OCCUPAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER SERVIZIO PUBBLICO DI TELEFONIA MOBILE. CONFERIMENTO INCARICO PER AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Richiamate:**

- la delibera consiliare n.21 del 25.3.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2016 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014-2016;
- la delibera di giunta comunale n. 60 del 13.5.2014, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione – piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi 2014-2016;

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;

**Preso atto che:**

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;

**Considerato che:**

- con delibera consiliare n.58 del 28.7.2009 è stato concesso alla ditta Vodafone Omnitel N.V. per la durata di nove anni a decorrere dal primo giorno di inizio lavori, l'uso dell'area di proprietà comunale sita in via Destra Senio, n.14, identificata al catasto terreni del comune di Alfonsine al foglio 104, mappale 108, per complessivi mq.36,30 circa, per l'installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile, concordando un canone di concessione di € 10.000,00 all'anno, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 5.000,00 e da aggiornare annualmente nella misura del 100% sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat come stabilito all'art.4 della convenzione;
- la suddetta convenzione è stata regolarmente negoziata e sottoscritta tra le parti in data 11.9.2009, rep. n. 3274 e quindi in data successiva all'entrata in vigore delle norme richiamate nella richiesta della società;
- con nota assunta al prot. com.le al n.1418 del 23.4.2012, la società Vodafone ha chiesto di conformare la convenzione in essere all'art.93 del D.Lgs. n.259/93, applicando, di conseguenza, alle occupazione di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett.e), comma 2, art. 63 del D.Lgs.n.446 del 1997, avvertendo che, nelle more, la Società richiedente avrebbe provveduto al pagamento dell'importo minimo di € 516,16, come disposto dalla legge;
- il Servizio legale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, incaricato di occuparsi della questione, che vede coinvolti peraltro anche i comuni di Alfonsine, Bagnara, Fusignano e S.Agata, con nota prot. n.39095 del 8.10.2013 ha respinto formalmente la richiesta della ditta, contestandone il contenuto in fatto ed in diritto, evidenziando che in ogni caso, a prescindere dalle divergenti interpretazioni, sussiste una situazione di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, con pieno diritto dell'ente alla risoluzione contrattuale per inadempimento e conseguente diffida a lasciare libero l'immobile concesso, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno;

**Accertato che:**

- a tutt'oggi, la società Vodafone Omnitel N.V. non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, mantenendo immutata la propria posizione;
- il credito vantato dal comune di Alfonsine per inadempienza della società Vodafone alle obbligazioni contrattuali ammonta ad oggi ad euro complessivi 20.158,61, così composto:
  - canone anticipato I semestre 2013 € 4.820,39 (fattura n. 8 del 31.1.2013 di € 5.833,27 pagata per € 1.012,88);
  - canone anticipato II semestre 2013 € 4.437,36 (fattura n.38 del 28.2.2014 di € 5.002,41 pagata per € 565,05);
  - canone anticipato I semestre 2014 € 5.450,43 (fattura n.39 del 28.2.2014);
  - canone anticipato II semestre 2014 € 5.450,43 (fattura n.93 del 30.6.2014);

**Preso atto che:**

- la giunta dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nella seduta del 20 marzo 2014, sulla scorta della relazione del Servizio legale, ha espresso l'indirizzo unitario di procedere per via legale al recupero del credito, salva ogni ulteriore azione, affidando apposito incarico esterno;
- prima di intraprendere l'azione giudiziale l'avv.Giacomo Foschini di Lugo, appositamente incaricato e disponibile senza ricevere alcun compenso dall'ente, ha inviato in data 10.4.2014 alla ditta Vodafone diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, termine decorso ormai da oltre due mesi, senza alcun riscontro;

**Atteso** che la giunta del comune di Alfonsine con delibera n.71 del 17.6.2014 ha deciso di promuovere azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Omnitel B.V.) con sede in via Jervis, 13, 10015 Ivrea (To) – P.IVA 08539010010, per il recupero del credito vantato, a tutela degli interessi del comune e per evitare possibili danni economici derivanti dal mancato introito di somme regolarmente iscritte a bilancio e fatta salva ogni ulteriore azione, dando mandato al responsabile dell'Area servizi generali della proposizione dell'azione legale e quindi di incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'azione legale;

**Ritenuto** dover provvedere in merito, promuovendo azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., mediante conferimento dell'incarico all'avv. Giacomo Foschini, con studio legale a Lugo, via della Libertà, 14, in quanto legale di fiducia di alcuni enti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, per i quali ha recentemente assolto altri incarichi in modo proficuo;

**Dato atto:**

- che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale, che della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 3.150,00, da suddividere tra i cinque comuni interessati, e pertanto € 630,00 ciascuno, a cui aggiungere, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte della società, il costo per l'imposta di registro che si aggira indicativamente intorno a € 300,00 per ogni procedimento di rilascio e monitoraggio, risultando detto compenso al di sotto dei parametri elaborati dal Ministero di giustizia per l'anno 2014, come da preventivo "chiuso" datato 29.5.2014, assunto al prot. dell'Unione al n.20486 del 29.5.2014 ed al prot. del comune di Alfonsine al n.2866 del 16.6.2014;
- che il professionista è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto, così come risulta dal curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze;

**Richiamati:**

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;
- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007, che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

**Verificato**, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;
- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

**Dato atto**, pertanto, che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del comune di Alfonsine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- D.Lgs 118/2011 – DPCM 28/12/2011;
- il regolamento generale di organizzazione;

**Dato atto**, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del TUEL;

#### **DETERMINA**

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di promuovere azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Omnitel B.V.), mediante conferimento dell'incarico all'avv. Giacomo Foschini, con studio legale a Lugo, via della Libertà, 14, C.F. FSCGCM68D13F029W, per il recupero del credito vantato, a tutela degli interessi di questo comune e per evitare possibili danni economici derivanti dal mancato introito di somme regolarmente iscritte a bilancio e fatta salva ogni ulteriore azione;
2. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 630,00 al bilancio di previsione 2014/2016, annualità 2014 Cap. 3010AE/3310 CDR009 CDG003 (di cui € 500,00 C.P.A. ed I.V.A compresi derivante dal conferimento dell'incarico ed € 130,00 per contributo unificato) divenendo le somme esigibili nell'anno 2014, come riportato nella tabella in calce al presente provvedimento;
3. di impegnare, inoltre, la spesa indicativa di € 300,00 per imposta di registro per procedimento di rilascio e monitoraggio in caso di mancato pagamento spontaneo da parte di Vodafone Omnitel, al bilancio di previsione 2014/2016, annualità 2014 Cap. 7010AE/7120 CDR008 CDG024, come riportato nella tabella in calce al presente provvedimento;
4. di dare atto che:
  - la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis del TUEL;
  - l'atto dovrà essere pubblicato, a cura dell'Ufficio Contratti e Acquisti, sul sito web del comune di Alfonsine in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

5. il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010AE - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E CONTRIBUTO UNIFICATO	FOSCHINI GIACOMO AVVOCATO,01375760 392 ,VIA DELLA LIBERTA' 14,48022,LUGO,RA,P RIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT62Z03273238000004 10100112	2014/695/1	€ 630,00	
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:02 ContiF:U.1.02.01.0 2.001/ Cap:7010AE - Art:7120 - Cdr:CDR008 - Cdg:024	SPESE DI REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE,0636339100 1 ,VIA GIORGIONE 159,00100,ROMA,RM, CASSA, IBAN: IT59R06205674800	2014/698/1	€ 300,00	

Il Responsabile  
Area Servizi Generali  
dott.ssa Silvia Rastelli